

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ī

L'ordinanza del 15 gennaio 1971¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visti gli articoli 4 capoverso 4, 5 capoverso 6, 9 capoverso 5, 10 capoversi 1^{ter} e 1^{quinquies}, 11*a* capoverso 3, secondo periodo, 14 capoverso 4, 24 capoverso 2, secondo periodo, e 33 della legge federale del 6 ottobre 2006³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC),

Sostituzione di espressioni

RS

2020-.....

¹ In tutta l'ordinanza «ospizio» è sostituito con «istituto».

² In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 15, «reddito determinante» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «reddito computabile».

¹ RS 831.301

² RS **830.1**

³ RS **831.30**

Titolo prima dell'art. 1

Capo primo: Prestazioni complementari

A. Diritto e basi per il calcolo

I. Diritto

Art. 1 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo

- ¹ Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.
- ² Se una persona che nel corso di un anno civile ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni si reca nuovamente all'estero, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato la Svizzera.
- ³ Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.
- ⁴ I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

Art. 1*a* Soggiorni all'estero per un valido motivo

- ¹ Se una persona soggiorna all'estero per oltre un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.
- ² Il versamento delle prestazioni riprende dal mese del rientro in Svizzera.
- ³ I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.
- ⁴ Sono considerati validi motivi:
 - a. una formazione ai sensi dell'articolo 49^{bis} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è indispensabile un soggiorno all'estero;
 - b. la cura di parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, coniugi, suoceri o figliastri gravemente malati;
 - c. una malattia o un infortunio che rende impossibile il rientro in Svizzera;
 - d. l'impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

4 RS 831.101

Art. 1b Interruzione del termine d'attesa

Se durante il termine d'attesa una persona soggiorna all'estero per uno dei motivi di cui all'articolo 1*a* capoverso 4, il termine d'attesa si interrompe solo dopo che la persona ha trascorso il 365° giorno all'estero.

Art. 2 Sostanza

Se una persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.

Art 3

Ex art. 1

Titolo prima dell'art. 3a

II. Somma delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza dei membri della famiglia

Art. 3a Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. Principio

Nel caso di coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata separatamente secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 4 Redditi computabili

- ¹ I redditi computabili dei due coniugi sono sommati. L'importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.
- ² Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie sposate.
- ³ Se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, l'articolo 11 capoverso 2 LPC è applicabile unicamente a questo coniuge.
- ⁴ Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:
 - a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;
 - b. gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell'articolo 15b;
 - c. concerne soltanto il testo tedesco
 - d. il consumo della sostanza.

⁵ I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.

Art. 5

Ex art. 1c

Art. 6

Ex art. 4

Art. 8 cpv. 2

² Conformemente all'articolo 9 capoverso 4 LPC, nel calcolo della prestazione complementare annua non è tenuto conto dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi computabili raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo, incluso l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

Titolo prima dell'art. 11

Ha. Redditi computabili, spese riconosciute e sostanza

Art. 11 cpv. 1

¹ Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all'obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell'alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell'articolo 11 OAVS⁵.

Art. 15*e* Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione

- ¹ Se una persona rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo va computato quale reddito.
- ² Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto o il diritto di abitazione.

Art. 16a cpv. 3

³ L'importo annuo del forfait è di 2520 franchi.

⁵ RS 831.101

Art. 16d Premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Il premio effettivo di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC è il premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, compresa o meno la copertura infortuni, fatturato dall'assicuratore.

Art. 16e Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia

- ¹ Sono riconosciute le spese per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età presso:
 - a. strutture di custodia collettiva diurna;
 - b. strutture di custodia parascolastiche; e
 - c. famiglie diurne.
- ² Le spese sono riconosciute soltanto se un genitore che educa da solo i figli o entrambi i genitori:
 - a. esercitano simultaneamente un'attività lucrativa; o
 - b. non sono in grado, per motivi di salute, di provvedere interamente alla custodia necessaria per la tutela del bene dei figli.

Art. 17a Calcolo della sostanza netta

- ¹ La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati.
- ² I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell'immobile.
- ³ Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell'ordine:
 - a. la franchigia di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPC o all'articolo 11 capoverso 1^{bis} LPC;
 - b. i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell'immobile.

Art. 17*b* Rinuncia a parti di sostanza. Principio

È computata una rinuncia alla sostanza, se una persona:

- aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
- b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11*a* capoverso 3 LPC.

Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione

L'importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.

Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza

- ¹ L'importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.
- ² Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l'articolo 11*a* capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.
- ³ Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerati:
 - a. il consumo della sostanza secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
 - b. riduzioni della sostanza dovute a:
 - spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l'usufrutto,
 - 2. spese per cure dentarie,
 - 3. spese di malattia e d'invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
 - 4. spese per il conseguimento del reddito di un'attività lucrativa,
 - 5. spese per la formazione professionale,
 - spese per il normale sostentamento dell'assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente;
 - c. perdite involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
 - d. versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016⁶ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato

- ¹ Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11*a* capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.
- ² L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.
- ³ Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione.

Art. 19 Spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto

Le spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non si tiene conto conformemente all'articolo 8 capoverso 2 vanno rimborsate nella misura in cui superano l'eccedenza dei redditi.

Art. 21 Durata di trattamento

- ¹ La decisione sul diritto alla prestazione complementare annua e sull'importo della medesima deve essere presa per principio entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda.
- ² Se questo termine non può essere rispettato, devono essere versati anticipi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LPGA, a condizione che la persona richiedente abbia completamente adempiuto il suo obbligo di collaborare e il diritto sia verosimilmente comprovato.

Art. 21a Arrotondamento degli importi versati

Gli importi mensili della prestazione complementare annua vanno arrotondati al franco superiore.

Art. 21b

Ex art. 21a

Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale

Se il beneficiario cede al fornitore di prestazioni l'importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale conformemente all'articolo 21*a* capoverso 3 LPC, la prestazione complementare annua è versata nell'ordine seguente:

- a. dapprima è versato all'assicuratore-malattie l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC;
- b. dalla prestazione complementare residua, al beneficiario è versato un importo corrispondente al massimo a quello spettantegli per le spese personali conformemente all'articolo 10 capoverso 2 lettera b LPC;
- c. dopo i versamenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione complementare residua è versato al fornitore di prestazioni un importo corrispondente al massimo alla tassa giornaliera di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC;
- d. dopo i versamenti di cui alle lettere a-c, l'eventuale importo residuo è versato al beneficiario

Art. 22 cpv. 5

Abrogato

Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione

- ¹ La regione 1 corrisponde alla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2012 (25 tipi). Essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna.
- ² La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2012. Nella regione 2 rientrano i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia», nella regione 3 quelli della categoria «rurale».

Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione

- ¹ La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1^{quinquies} LPC va presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale).
- ² Essa deve indicare in particolare:
 - a. il nome del Comune per il quale andranno ridotti o aumentati gli importi massimi per la pigione;
 - b. l'entità della riduzione o dell'aumento degli importi massimi;
 - c. una motivazione.
- ³ La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.
- ⁴ Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) stabilisce in un'ordinanza la riduzione o l'aumento degli importi massimi per i Comuni in questione.

Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente

- ¹ Il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16*a* capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione.
- ² Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.

Art. 27a Valutazione dell'eredità

- ¹ Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
- ² I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

Art. 27b-27d

Ex art. 27a-27c

Art. 28a cpv. 1

¹ L'importo delle spese di malattia e d'invalidità rimborsate per anno civile va notificato all'Ufficio federale.

Art. 32 cpv. 2

² Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti. Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all'Ufficio federale.

Art. 39 cpv. 4

⁴ Nel quadro delle prestazioni complementari la Confederazione non contribuisce all'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

Art. 42 Restituzione

I sussidi per le prestazioni complementari annue indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi (LSu).

Art. 42d Restituzione

I sussidi per le spese amministrative indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LSu.

Titolo prima dell'art. 42e

III. Riduzione dei sussidi federali per le spese amministrative

Art. 42*e* Aliquota massima di riduzione

Nei casi di cui all'articolo 24 capoverso 2 LPC i sussidi federali per le spese amministrative possono essere ridotti al massimo del 30 per cento.

Art. 42f Procedura

¹ Se nell'ambito della sua vigilanza (art. 55) constata ripetute violazioni di prescrizioni da parte di un organo esecutivo, l'Ufficio federale accorda a quest'ultimo un termine adeguato per l'eliminazione del difetto rilevato.

⁷ RS 616.1

Art. 54a cpv. 1, 3, 4, frase introduttiva, e 5bis

- ¹ I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari gli importi annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.
- ³ Il Dipartimento fissa gli importi forfettari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
- ⁴ In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario, la prestazione complementare, compreso l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è versata:
- ^{5bis} Gli assicuratori notificano al più tardi il 5 dicembre al servizio di cui all'articolo 106*b* capoverso 1 OAMal il premio effettivo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie applicato a partire dal gennaio dell'anno successivo alle persone che ricevono una riduzione dei premi.

П

L'ordinanza del 3 marzo 1997⁸ sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l'articolo 47 capoverso 1 o 47*a* LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza.

Ш

La presente ordinanza entra in vigore il/l'....

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...

² Se l'organo esecutivo non elimina il difetto entro questo termine, i sussidi federali per le spese amministrative sono ridotti con effetto dall'anno seguente.

³ La riduzione dei sussidi è applicata fino al momento in cui l'organo esecutivo dimostra di aver eliminato il difetto.

⁸ RS 837.174